

Inca per i Giovani **FORTI NEI DIRITTI**

9 Ottobre 2010 Giornata nazionale della **tutela individuale**



Il futuro ai giovani

Per il terzo anno consecutivo la giornata nazionale della tutela individuale promossa dalla Confederazione, insieme al Sistema servizi della Cgil, si colloca in un contesto difficile nel quale incidono fortemente la crisi economica occupazionale e i provvedimenti di un governo sorretto da una maggioranza litigiosa per niente attenta a risolvere i gravi problemi che investono il nostro paese. Come consuetudine, anche quest'anno la partecipazione delle Camere del lavoro vuole sottolineare ancora una volta l'importanza di rafforzare l'integrazione dell'azione della tutela individuale, prerogativa dell'Inca, con quella collettiva, propria del sindacato, nella consapevolezza che i due ambiti contribuiscono a far crescere la capacità di difesa e di promozione dei diritti del lavoro e di cittadinanza. Una missione che diventa ancor più rilevante se si considera, in particolare, l'insieme delle misure dell'attuale esecutivo in materia previdenziale che hanno cambiato profondamente le aspettative pensionistiche non soltanto di chi si accinge a lasciare il lavoro, ma dei tanti giovani, esposti a un mercato del lavoro sempre più "atipico" e frammentato che tende a escluderli. Non deve sorprendere, quindi, la scelta di dedicare questa giornata proprio alle giovani generazioni, perché rappresentano il nostro futuro e il futuro di questo paese. L'Inca, insieme al Sistema servizi della Cgil, vuole rivolgersi a loro nella consapevolezza che una maggiore conoscenza dei diritti può contribuire a far uscire dallo stato di rassegnazione al quale sembrano destinati tanti giovani, tanti studenti ai quali è negato ogni accesso a nuove occupazioni. Il nostro impegno per quella giornata, quindi, è quello di portare in piazza i diritti, di collegare gli ambiti di intervento del Sistema servizi della Cgil e, attraverso questo impegno, estendere la capacità di rappresentanza della Cgil.

Luciano Caon
collegio di presidenza Inca

PROGETTO PESCA INCA FLAI

Le tutele a bordo

Sindacato e Patronato della Cgil sottoscrivono un'intesa per estendere la tutela individuale e collettiva tra i lavoratori della pesca.

Si comincia dai dieci centri di servizio territoriali, ma l'obiettivo è di coprire tutto il territorio nazionale

Lisa Bartoli

Diciannove anni di vacanza contrattuale e altrettanti quelli trascorsi all'insegna di modifiche legislative al sistema previdenziale italiano; e non è detto che sia finita qui. Tanto potrebbe bastare a immaginare le complesse ricadute che questo stato di cose ha sul settore della pesca, e in particolare sui suoi 35 mila addetti, già soggetti a normative specifiche complesse. Il 29 luglio scorso è stato sottoscritto, dalle organizzazioni sindacali di categoria (Flai Cgil, Fai Cisl e Uila pesca) e dalle centrali cooperative Agci Agrital, Federcoopesca-Confcooperative e Lega Pesca, il primo contratto nazionale della pesca cooperativa (che interessa circa 20 mila addetti, pari al 70 per cento della flotta peschereccia italiana). "Un risultato storico - lo ha definito giustamente Giovanni Mininni, segretario nazionale della Flai Cgil - con il quale siamo riusciti a colmare un vuoto e a consegnare ai lavoratori un contratto nazionale di qualità in grado di stabilire con certezza la retribuzione e di tutelare i loro diritti". A fronte di questo risultato per il Patronato della Cgil si apre una nuova stagione di collaborazione con la Flai che è stata sancita da un'intesa operativa sottoscritta già nel mese di maggio e che ha condotto a un seminario tenutosi il 6 e il 7 settembre. L'intenzione è quella di costruire una base comune di conoscenze/

competenze, Inca e Flai, in grado di estendere le tutele previdenziali e assistenziali in un settore composto soprattutto da piccole e piccolissime imprese cooperative, con uno, due o tre dipendenti, dove i confini tra lavoro autonomo e subordinato sono estremamente labili. A volte la figura del socio-lavoratore di una cooperativa si sovrappone a quella dell'armatore di una piccola imbarcazione. In questo settore esiste una giungla salariale, con notevoli differenze tra la grande industria, ma anche tra le stesse realtà della piccola pesca. Nel settore ci sono anche lavoratori dipendenti (circa 13 mila) che svolgono attività sui pescherecci oltre le 10 tonnellate di stazza e che sono inquadrati in un altro contratto che si stipula con la Federpesca, aderente a Confindustria. A questo si aggiunge il fatto che nella pesca vige una normativa previdenziale e infortunistica complessa fatta di leggi specifiche, in parte inadeguate a garantire lo stesso livello di tutela previsto per gli altri lavoratori del sistema produttivo industriale privato. Non è un caso che il recente contratto siglato preveda un avviso comune delle parti che concordano nell'ottenere modifiche della legislazione vigente, con l'intento di superare questa frammentazione e disegnare un profilo uniforme di protezione sociale per i tanti pescatori che lavorano mesi e mesi in mare, con una scarsa conoscenza delle misure di sicurezza e poche informazioni sui loro diritti

pensionistici. Per favorire la collaborazione tra sindacato di categoria e Patronato si partirà garantendo la presenza di un operatore dell'Inca nei dieci Centri territoriali di servizio aperti dalla Flai nelle più importanti marinerie (il loro numero è destinato a crescere), con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori una consulenza completa sia per quanto attiene alla pensione che alla tutela della salute. "Per il Patronato della Cgil e per la Confederazione - afferma Luigina De Santis, del collegio di presidenza dell'Inca - è un'occasione preziosa per penetrare in un settore difficile e per tutelare in modo adeguato i diritti dei lavoratori. Peraltro una migliore azione di tutela individuale da parte del Patronato contribuirà certamente a far crescere la capacità di rappresentanza del sindacato e, quindi, il suo potere di negoziazione". Del resto il recente contratto collettivo consegna nuovi terreni sui quali misurarsi: per la prima volta è riconosciuto ai lavoratori della pesca l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga dai quali erano esclusi. Una novità assoluta che inciderà positivamente su una categoria sottoposta alla sospensione dall'attività durante il "fermo biologico" imposto per consentire il ripopolamento ittico, che lascia molti lavoratori senza occupazione per circa un mese l'anno, con ricadute pesanti sulle aspettative pensionistiche e previdenziali. Col nuovo contratto questo periodo di

• SEGUE A PAGINA 4

Per contenere la spesa previdenziale il governo nella manovra finanziaria 2011-2012, con il decreto legge n. 78/2010 ha modificato, a partire dal prossimo anno, il regime delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità attualmente in vigore e ha introdotto le finestre sulle pensioni in totalizzazione. In sede di conversione in legge il decreto ha subito delle modifiche e sono state introdotte ulteriori innovazioni in materia previdenziale (legge n. 122/2010):

Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici previsti dal 2011

1) Pensioni di vecchiaia e di anzianità

Per le persone che matureranno il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità a partire dal prossimo anno la decorrenza della pensione non sarà più disciplinata in base al tipo di trattamento (pensione di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione, di anzianità con meno di 40 anni di contributi), ma verrà unificata in una sola finestra, detta "mobile" o a "scorrimento".

Infatti a partire dall'anno 2011, una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi dodici mesi per i lavoratori dipendenti e diciotto mesi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri) e iscritti alla gestione separata (parasubordinati).

Le nuove decorrenze si applicheranno anche per le pensioni con 40 anni di contribuzione. Infatti, contrariamente a quanto inizialmente comunicato dal governo, non è stata prevista la salvaguardia per questi trattamenti. In questi casi l'attesa è ancora più penalizzante considerato che l'ulteriore contribuzione versata dopo i 40 anni non viene utilizzata ai fini del calcolo della pensione.

Va sottolineato che, così come stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008), nei casi di raggiungimento del 65° anno di età il divieto di licenziamento nel settore privato è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico. Un'analoga norma di salvaguardia nel settore pubblico non è prevista, ma è auspicabile che venga tempestivamente definita.

In sede di conversione in legge è stato disposto che le nuove finestre si applicheranno anche alle pensioni di vecchiaia con età previste dagli specifici ordinamenti, quindi anche alle pensioni di "vecchiaia anticipata" (prevista per dipendenti invalidi all'80%, non vedenti, iscritti al fondo Volo, marittimi, minatori ecc.).

Le nuove decorrenze opereranno anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema di calcolo contributivo. L'impatto sugli uomini, sulle lavoratrici del pubblico impiego (per le quali dal 2012 l'età pensionabile slitterà a 65 anni) e sulle pensioni di vecchiaia totalizzate rischia di essere ancor più penalizzante poiché, andando in pensione a 66 anni (se dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi e parasubordinati o richiedenti pensioni di vecchiaia totalizzate senza diritto autonomo a pensione), la pensione o la quota di pensione da liquidare con il sistema di calcolo contributivo sarà determinata applicando il "coefficiente di trasformazione" previsto per il 65° anno di età. La norma, infatti, non ha previsto da subito di aggiungere alla tabella dei coefficienti quelli per gli ultrasessantacinquenni (vedi box sui coefficienti).

Per i lavoratori parasubordinati la legge n. 243/2004 aveva disposto, per gli

assicurati presso la gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'applicazione delle disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti, sia per quanto riguarda i requisiti per il diritto sia per la decorrenza della pensione. Il provvedimento, invece, include anche questi lavoratori nella decorrenza del trattamento pensionistico previsto per gli autonomi (attesa dei diciotto mesi).

2) Pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi (dlgs n. 42/2006)

La norma introduce le decorrenze sulle pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione derivanti dalla totalizzazione, applicando quelle previste per i lavoratori autonomi. La pensione totalizzata decorrerà, quindi, decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi. La nuova formulazione, apportata in sede di conversione in legge, specifica che la finestra si applicherà solo a coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2011.

Pertanto una lavoratrice che perfezionerà i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata (65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) nel mese di marzo 2011, con l'attuale normativa poteva accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011, mentre con la nuova dovrà attendere il 1° ottobre 2012: ben diciotto mesi in più e a 66 anni e mezzo di età.

La decorrenza dei lavoratori autonomi è prevista anche quando si totalizzano periodi contributivi versati in fondi o gestioni da lavoro dipendente (ad esempio, Fondo lavoratori dipendenti Inps e Inpdap). In questi casi una persona che ha svolto solo lavoro dipendente, con contribuzione versata in più fondi, viene equiparata al lavoratore autonomo, con la conseguenza di vedersi aumentare l'attesa che lo separa dalla pensione.

Lavoratori esclusi dall'applicazione della nuova decorrenza

1) Lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2010

Per i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31.12.2010, le finestre continueranno ad essere determinate in base alla normativa attualmente vigente, anche se l'uscita si collocherà dal 1° gennaio 2011.

Pertanto i lavoratori dipendenti, che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donne; 61 anni se lavoratrici del pubblico impiego; 65 anni se uomini) o i 40 anni di contribuzione nell'ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011. Invece i dipendenti che raggiungono "quota 95" nell'ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica non inferiore a 59 anni) potranno andare in pensione dal 1° luglio 2011.

Allo stesso modo i lavoratori autonomi,

con diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donne o 65 anni se uomini) o con 40 anni di contribuzione nell'ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio 2011. Invece gli autonomi che raggiungono "quota 96" nell'ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica non inferiore a 60 anni) potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2012.

Per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti per il diritto alla pensione in regime di totalizzazione (dlgs n. 42/2006) entro il 31.12.2010 si applica la normativa in vigore fino alla predetta data: i trattamenti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione totalizzata.

2) Personale della scuola

Per quanto riguarda i dipendenti della scuola è stato espressamente previsto che rimangono le disposizioni attualmente in vigore. La decorrenza continuerà, quindi, anche dopo il 2010, ad essere fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (settembre o novembre) nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3) Lavoratori in preavviso al 30.6.2010 e che perdono il titolo abilitante

Sono esclusi dalla nuova finestra "mobile" i lavoratori dipendenti:

- con periodo di preavviso in corso alla data del 30.06.2010 che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (es. autisti del trasporto pubblico).

4) Lavoratori in mobilità e in assegno straordinario

Le nuove decorrenze, inoltre, non si applicheranno, nel limite complessivo di 10.000 beneficiari, ai lavoratori:

- in mobilità ordinaria, licenziati da imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30.04.2010, con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.04.2010;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni che operano per fronteggiare ristrutturazioni e crisi aziendali) alla data del 31.05.2010.

Va precisato che il monitoraggio verrà effettuato dall'Inps in riferimento al momento di cessazione del rapporto di lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario).

In considerazione della grave crisi occupazionale, che ha comportato un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, emerge l'inadeguatezza del limite di 10 mila persone, previsto dalla norma. Aver inserito poi, per la prima volta, anche i lavoratori in mobilità lunga, che pure potevano andare in pensione con i

vecchi requisiti in virtù di norme precedenti, riduce ulteriormente il numero delle altre tipologie di beneficiari, poiché sono 6.000 i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31.12.2007 (legge n. 296/2006).

Innalzamento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione

1) Aumento età pensionabile delle donne del pubblico impiego dal 2012

La legge n. 102/2009 aveva già innalzato in maniera graduale l'età pensionabile delle dipendenti delle amministrazioni pubbliche a partire dal 2010 (61 anni nel biennio 2010-2011, 62 anni nel biennio 2012-2013, ecc., 65 anni dal 2018).

Per tali lavoratrici, la legge n. 122/2010, invece, fissa a 65 anni il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2012.

L'aumento dell'età non riguarderà le lavoratrici ancora in servizio che hanno compiuto 60 anni entro il 31.12.2009 o compiranno 61 anni entro il 31.12.2011 e con i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia. In questi casi è possibile chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione. Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile si creeranno delle disparità tra chi è nata nel 1950 (61enne nel 2011) e chi invece nell'anno successivo. Infatti, quelle della classe 1951 dovranno aspettare il 2016 e, considerando gli effetti della "finestra mobile" (attesa dei dodici mesi), andranno in pensione di vecchiaia un anno dopo, cioè a 66 anni. L'unica alternativa per le donne di lasciare il lavoro prima è quella di perfezionare i requisiti richiesti per la pensione di anzianità: almeno 35 anni di contribuzione congiuntamente all'età anagrafica minima (compresa la possibilità di usufruire del regime speciale fino al 2015) oppure, 40 anni di contributi, a prescindere dall'età.

2) Aumento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici in relazione alla speranza di vita dal 2015

La legge n. 102/2009 aveva previsto, a decorrere dal 2015, per tutti i lavoratori - privati e pubblici - l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita, accertata dall'Istat. Oltre all'innalzamento dell'età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, con la legge n. 122 del 2010 è stato disposto, sempre a partire dalla stessa data, l'aumento dell'età e della quota (costituita dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica) previste per il diritto alla pensione di anzianità. L'adeguamento riguarderà anche l'età anagrafica richiesta per il diritto all'assegno sociale, attualmente riconosciuto a 65 anni.

Il primo innalzamento non potrà essere superiore a tre mesi e



La mobilità delle pensioni

decorrerà dal 1° gennaio 2015, mentre il secondo partirà dal 1° gennaio 2019. Successivamente l'adeguamento sarà effettuato con cadenza triennale.

L'incremento dei requisiti anagrafici riguarderà tutti, anche quelli che tradizionalmente erano esclusi da questi provvedimenti: donne del pubblico impiego già investite in precedenza dall'aumento dell'età pensionabile, minatori, personale militare, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco ecc., tranne i lavoratori che al raggiungimento dell'età perderanno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

La norma, così come è stata formulata, rischia di avere delle conseguenze negative soprattutto sui giovani, per i quali sarà difficile fare previsioni sulla effettiva data di accesso alla pensione.

Ricongiunzioni e trasferimenti di contributi

1) Non più gratuita la ricongiunzione della contribuzione dai fondi alternativi all'assicurazione generale obbligatoria Inps

La legge n. 122/2010 ha introdotto, per le domande presentate dal 1° luglio 2010, il pagamento dell'onere per le ricongiunzioni dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, in precedenza effettuate a titolo gratuito.

Quindi, i lavoratori sono tenuti a pagare le ricongiunzioni dei contributi che si vogliono trasferire dai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferroviari), nonché dai Fondi elettrici e telefonici, al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps.

2) Aumento dell'onere per la ricongiunzione della contribuzione dall'Inps ai fondi esclusivi

La legge ha altresì modificato i criteri di determinazione dell'onere di ricongiunzione della contribuzione dall'Inps ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferroviari).

Per le domande presentate dal 31 luglio 2010 saranno infatti adottati i coefficienti applicati per il settore privato (aggiornati dal 21 novembre 2007) in luogo dei coefficienti previsti con dm del 1964.

3) Abrogazione del trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all'Inps

Il provvedimento ha abrogato le norme che consentivano il trasferimento gratuito della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici all'Inps. In particolare, dal 1° luglio 2010, la disposizione è già diventata applicativa per gli iscritti ai Fondi elettrici e telefonici, mentre dal 31 luglio 2010 lo è diventata per gli iscritti ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovie), nonché per i

militari in servizio di leva prolungata (costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps). Sono esclusi dalla nuova normativa solo coloro che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore delle modifiche, nonché i dipendenti civili e militari dello Stato (ministeriali) che hanno lasciato il servizio entro il 30.7.2010, anche se non hanno fatto domanda, poiché il trasferimento avviene d'ufficio. L'abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l'Inps è fortemente penalizzante per le dipendenti pubbliche che vorranno accedere al pensionamento di vecchiaia con i requisiti anagrafici più favorevoli previsti nel settore privato. Queste lavoratrici saranno costrette a ricorrere alla ricongiunzione della contribuzione, ora diventata onerosa. Altrettanto penalizzati saranno tutti i lavoratori che hanno versato la contribuzione in diverse gestioni pensionistiche. Contestualmente, bisognava quindi rivedere anche la normativa sulla totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi (dlgs n. 42/2006) e sulla pensione supplementare, estendendone l'operatività ai casi attualmente non previsti.

COSA SONO I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

I coefficienti di trasformazione sono dei valori importanti utilizzati per definire l'importo di quelle pensioni, o quote di esse, calcolate con il sistema contributivo. Attualmente sono previsti coefficienti dall'età di 57 anni fino a 65. Pertanto, con la normativa vigente chi va in pensione con un'età anagrafica superiore ai 65 anni non può beneficiare di un coefficiente di trasformazione relativo alla sua età e, dunque, avrà una pensione di importo inferiore. La legge n. 122/2010 interviene sull'argomento, ma solo parzialmente, ponendo dei limiti ben precisi: solo quando l'innalzamento dell'età pensionabile, determinato in relazione alla speranza di vita accertata dall'Istat, sarà almeno di uno o due anni. Ciò significa che nel 2015, con il primo adeguamento, non ci sarà alcuna estensione dei coefficienti, poiché la legge 122/2010 stabilisce che l'innalzamento dell'età pensionabile non potrà superare i tre mesi. Probabilmente ciò accadrà anche nel 2019, quando ci sarà il secondo adeguamento.

applicazione delle nuove decorrenze anche sulle pensioni di vecchiaia anticipata; aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego; innalzamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita; introduzione dell'onere per le ricongiunzioni dei contributi dai fondi alternativi all'Inps; aumento dell'onere per la ricongiunzione dall'Inps ai fondi esclusivi; abrogazione delle disposizioni inerenti al trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all'Inps.

Decorrenze attuali e nuove a confronto

Le tabelle che seguono mettono a confronto l'attuale finestra di uscita con la nuova, che si applicherà a chi perfezionerà i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità nell'anno 2011. Dal 2011 l'attesa sarà uguale sia per la pensione di anzianità sia per

quella di vecchiaia: il tredicesimo mese dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti e il diciannovesimo per gli autonomi. Tutti i lavoratori saranno uguali ma, nel cambio di regime qualcuno dovrà attendere di più rispetto al passato.

PENSIONE DI VECCHIAIA

MESE DI MATURAZIONE DEI REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI	DIPENDENTI		AUTONOMI	
	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA
Gennaio 2011	Luglio 2011	Febbraio 2012	Ottobre 2011	Agosto 2012
Febbraio 2011	Luglio 2011	Marzo 2012	Ottobre 2011	Settembre 2012
Marzo 2011	Luglio 2011	Aprile 2012	Ottobre 2011	Ottobre 2012
Aprile 2011	Ottobre 2011	Maggio 2012	Gennaio 2012	Novembre 2012
Maggio 2011	Ottobre 2011	Giugno 2012	Gennaio 2012	Dicembre 2012
Giugno 2011	Ottobre 2011	Luglio 2012	Gennaio 2012	Gennaio 2013
Luglio 2011	Gennaio 2012	Agosto 2012	Aprile 2012	Febbraio 2013
Agosto 2011	Gennaio 2012	Settembre 2012	Aprile 2012	Marzo 2013
Settembre 2011	Gennaio 2012	Ottobre 2012	Aprile 2012	Aprile 2013
Ottobre 2011	Aprile 2012	Novembre 2012	Luglio 2012	Maggio 2013
Novembre 2011	Aprile 2012	Dicembre 2012	Luglio 2012	Giugno 2013
Dicembre 2011	Aprile 2012	Gennaio 2013	Luglio 2012	Luglio 2013

PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTUZIONE

MESE DI MATURAZIONE DEI 40 ANNI DI CONTRIBUTUZIONE	DIPENDENTI		AUTONOMI	
	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA
Gennaio 2011	Luglio 2011 *	Febbraio 2012	Ottobre 2011	Agosto 2012
Febbraio 2011	Luglio 2011 *	Marzo 2012	Ottobre 2011	Settembre 2012
Marzo 2011	Luglio 2011 *	Aprile 2012	Ottobre 2011	Ottobre 2012
Aprile 2011	Ottobre 2011 *	Maggio 2012	Gennaio 2012	Novembre 2012
Maggio 2011	Ottobre 2011 *	Giugno 2012	Gennaio 2012	Dicembre 2012
Giugno 2011	Ottobre 2011 *	Luglio 2012	Gennaio 2012	Gennaio 2013
Luglio 2011	Gennaio 2012	Agosto 2012	Aprile 2012	Febbraio 2013
Agosto 2011	Gennaio 2012	Settembre 2012	Aprile 2012	Marzo 2013
Settembre 2011	Gennaio 2012	Ottobre 2012	Aprile 2012	Aprile 2013
Ottobre 2011	Aprile 2012	Novembre 2012	Luglio 2012	Maggio 2013
Novembre 2011	Aprile 2012	Dicembre 2012	Luglio 2012	Giugno 2013
Dicembre 2011	Aprile 2012	Gennaio 2013	Luglio 2012	Luglio 2013

* Solo se si possiedono 57 anni di età entro il giorno precedente l'apertura della finestra

PENSIONE DI ANZIANITÀ CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI

MESE DI MATURAZIONE DELLA QUOTA ("96" PER DIPENDENTI E "97" PER AUTONOMI)	DIPENDENTI		AUTONOMI	
	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA
Gennaio 2011	Gennaio 2012	Febbraio 2012	Luglio 2012	Agosto 2012
Febbraio 2011	Gennaio 2012	Marzo 2012	Luglio 2012	Settembre 2012
Marzo 2011	Gennaio 2012	Aprile 2012	Luglio 2012	Ottobre 2012
Aprile 2011	Gennaio 2012	Maggio 2012	Luglio 2012	Novembre 2012
Maggio 2011	Gennaio 2012	Giugno 2012	Luglio 2012	Dicembre 2012
Giugno 2011	Gennaio 2012	Luglio 2012	Luglio 2012	Gennaio 2013
Luglio 2011	Luglio 2012	Agosto 2012	Gennaio 2013	Febbraio 2013
Agosto 2011	Luglio 2012	Settembre 2012	Gennaio 2013	Marzo 2013
Settembre 2011	Luglio 2012	Ottobre 2012	Gennaio 2013	Aprile 2013
Ottobre 2011	Luglio 2012	Novembre 2012	Gennaio 2013	Maggio 2013
Novembre 2011	Luglio 2012	Dicembre 2012	Gennaio 2013	Giugno 2013
Dicembre 2011	Luglio 2012	Gennaio 2013	Gennaio 2013	Luglio 2013

Sfidando la mafia dei caporali

Inca e Flai, sindacalisti della tutela individuale e collettiva, si sono ritrovati a Latina per condividere insieme un percorso volto a tutelare i diritti di tutti quegli immigrati, in gran parte indiani che, abbandonati a loro stessi, vivono una contraddizione tutta italiana: pur essendo considerati “una componente fondamentale della manodopera impiegata in attività e produzioni di tipo tradizionale a basso contenuto tecnologico e innovativo” (vedi III° Rapporto osservatorio romano sulle migrazioni), il ministero del Lavoro, gli enti previdenziali, le forze di polizia non vigilano abbastanza per sconfinare il lavoro nero, particolarmente diffuso in agricoltura, che li investe in modo drammatico, costringendoli a lavorare in condizioni di estremo sfruttamento imposte dai caporali.

A fine giugno sindacato e Patronato della Cgil hanno organizzato un incontro tra i braccianti indiani e due avvocati dell'Inca per valutare la possibilità di attivare iniziative legali nei confronti di chi li ha sfruttati e li ha fatti vivere nell'illegalità. Per un pomeriggio intero i due avvocati, improvvisando una sorta di ufficio legale mobile, allestito in un parcheggio a Borgo Hermada (dove fra l'altro sarà aperta una nuova sede sindacale), hanno ascoltato i lavoratori e fornito loro le prime risposte. “Poca cosa, forse, ma utile per sconfinare il muro di omertà – commenta Stefania Crogi, segretaria della Flai Cgil –, indifferenza e solitudine e passare dalla denuncia dello sfruttamento alla ricerca del suo superamento. Aver collaborato anche in questa iniziativa con l'Inca dimostra come sia stretto il rapporto che ci lega e come questa collaborazione sia indispensabile per supportare la battaglia in favore dei diritti di chi lavora in agricoltura”. È proprio nei frutteti, nei vigneti e negli uliveti dell'Agro Pontino che la comunità indiana vive e lavora duramente. Senza il dovuto rispetto delle norme contrattuali e dei diritti gli indiani diventano “cittadini invisibili”. E, dunque, non deve sorprendere la scelta dell'Inca e della Flai di cominciare da qui per rafforzare l'impegno di tutela individuale e collettiva, sfidando apertamente la mafia del caporalato, e far emergere i bisogni di questi lavoratori che, nella maggior parte dei casi, rinunciano a qualunque rivendicazione per paura di subire ritorsioni.

A Latina il fenomeno dello sfruttamento di manodopera è molto diffuso. Secondo una stima del Dossier dell'Osservatorio romano sulle migrazioni nel 2007, in questa provincia, su una popolazione di 528.663 persone, gli stranieri residenti risultavano essere 22.453 quasi tutti indiani, ma solo 8.000 erano quelli iscritti regolarmente all'Inps. Un altro

Per un giorno il sindacato e il Patronato della Cgil hanno offerto una consulenza legale ai braccianti stranieri, per lo più indiani, per informarli sui loro diritti e verificare la possibilità di avviare cause giudiziarie contro i caporali

studio promosso dalla Cgil del Lazio e realizzato dalla Fondazione Cesar riferisce che a Latina sono 15 mila le imprese agricole, con una manodopera regolare complessiva di circa 10 mila lavoratori; ma se si considerano i lavoratori in nero, il numero degli addetti raddoppia. Durante le campagne di raccolta dei prodotti agricoli il numero degli stranieri raggiunge addirittura quota 60-70 mila. Secondo la ricerca della Cgil a subire gli abusi più violenti sono gli stranieri senza un regolare permesso di soggiorno, costretti all'odiosa selezione dei caporali, che trattengono circa il 30 per cento del loro salario. Borgo Vodice, San Vito, Sabaudia, Bella Farnia sino a Pomezio: sono i comuni dove si registra la più alta presenza di manodopera indiana che opera soprattutto nel settore florovivaistico, ortofrutticolo, vitivinicolo, oleario e in quello della produzione della mozzarella di bufala. Molte di queste aziende, perlopiù a conduzione familiare, sono scarsamente sindacalizzate e sfruttano la manodopera facendola lavorare a cottimo per otto o dieci ore al giorno, d'inverno e d'estate, con retribuzioni miserevoli che vanno dai 2,50 ai 3,50 euro l'ora. A tutto questo si aggiunge un costante, quotidiano impegno per privarla anche della dignità laddove oltre allo sfruttamento sul lavoro si aggiungono le condizioni esecrabili in cui vivono ma che, volutamente, rendono così sempre più difficile

ogni possibilità di integrazione nel tessuto urbano e sociale.

Al lavoro totalmente sommerso si aggiunge anche quello del “lavoro grigio” riservato in gran parte agli italiani, ai quali vengono corrisposti salari dimezzati: l'azienda paga regolarmente sei ore di lavoro, a fronte delle dodici effettivamente svolte. Per un lavoratore italiano è difficile sottrarsi a questo stato di cose, perché c'è sempre la manodopera straniera a prendere il suo posto, disposta ad essere pagata 4 centesimi di euro per un mazzetto di carote raccolto. Una vera e propria guerra fra poveri che si riflette anche sugli infortuni dati dall'Inail in aumento del 2 per cento a Latina, in controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto del Lazio (-0,12 per cento). La prassi consolidata delle aziende è l'omissione della denuncia. E questo vale sia per le aziende agricole che per le cooperative che trasformano gli infortuni in ferie o in malattie comuni. Adele Cacciotti, coordinatrice Inca Lazio, denuncia il moltiplicarsi del numero delle microaziende, in gran parte non regolarmente iscritte alla Camera di commercio, con poco più di un lavoratore per plesso produttivo. “In una situazione del genere – spiega Cacciotti –, dove l'evasione la fa da padrona risulta difficile tutelare i lavoratori perché bisogna fare innanzitutto i conti con la paura di perdere il lavoro che,

anche se misero, in questa area rappresenta l'unica opportunità per gli immigrati. Come se non bastasse, si aggiunge la presenza dei faccendieri che si fanno pagare cifre considerevoli con la promessa di sveltire le pratiche per il rilascio del nullaosta per la prima assunzione. Una prassi che è purtroppo conosciuta anche alle forze dell'ordine, ma che senza denunce è destinata a rimanere una scomoda realtà”.

Ne è consapevole la Flai che da anni è impegnata a promuovere iniziative contro lo sfruttamento nelle principali campagne italiane. Nel maggio scorso a Latina una manifestazione promossa dalla categoria ha visto la partecipazione di centinaia di indiani che ha contribuito a svelare una realtà del tutto simile a quelle di Rosarno, della Capitanata, di San Nicola Varco, Villa Literno o Cassibile. Grazie a questa mobilitazione le forze dell'ordine hanno intensificato un'azione ispettiva nelle aziende agricole della provincia. “Prima di allora – spiega Crogi – i controlli si limitavano ad accertare la regolarità della presenza degli immigrati nel nostro paese. Da allora le cose sono leggermente cambiate: alcuni datori di lavoro hanno aumentato, anche se di poco, le paghe orarie (5 euro). Ancora ben distanti da quelle previste dalle tabelle contrattuali, ma comunque un segnale per dire che si è sulla strada giusta”.



© M. BIATTI/SINTESI

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerca, Ilaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frenetani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntovweb Srl,
Via Variante di Cancelleria, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 27 settembre, ore 13

Esperienze
IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli

Bartoli
DALLA PRIMA Le tutele a bordo

>>> inattività sarà coperto dalla cigs in deroga anche dal punto di vista previdenziale. Per l'applicazione di questa norma contrattuale è stato sottoscritto un accordo l'8 settembre scorso al ministero del Lavoro che prevede per il 2010 lo stanziamento di 10 milioni di euro che vanno ad aggiungersi agli oltre 9 non utilizzati in precedenza. Lo stato di incertezza dei diritti nella pesca si riflette anche sugli infortuni e sulle malattie professionali, nonostante l'Ilo la consideri il settore più esposto. In questo quadro appare anche inquietante il comportamento degli armatori che, dovendo adempiere a un obbligo di legge, redigono documenti di valutazione dei rischi-fotocopia delle proprie imbarcazioni con una significativa dose di approssimazione, passandosi di mano in mano moduli prestampati che non riportano le reali e specifiche condizioni di navigazione. Non può sorprendere, neppure, l'assenza di rilevazioni statistiche su questi fenomeni. Nel primo rapporto

elaborato da Inail, Ipsema e Ispesl del 2005 si parla soltanto di 405 incidenti denunciati nel 2003, la maggior parte dei quali (388) riguarda lavoratori dipendenti. Dati considerati poco credibili dagli stessi enti che, non a caso, parlano di un “fenomeno non esiguo di sottodenuncia”. Lo stesso Ipsema, che prima della sua soppressione prevista dalla legge 122/2010, è stato l'istituto assicuratore dei lavoratori marittimi delle grandi imbarcazioni, nel 2009 ha ricevuto 1.264 denunce di infortuni. Già solo questo dato, che triplica il numero dei casi rilevati dall'Inail, è una spia di quanto possa essere esteso il fenomeno. Peggiora il quadro sulle malattie professionali, per le quali l'Iipsema rileva nel 2003 soltanto tre infortuni in capitale e l'accensione di una sola rendita, mentre l'Inail dal 1999 al 2003 rileva un numero di due, tre casi di menomazione permanente annuali. Il settore nel suo complesso, dunque, offre un quadro di circa sei, sette casi annui e cioè una frequenza di poco più di un caso

per 10 mila addetti. “La realtà – avverte il rapporto degli istituti – è piuttosto diversa. Il fenomeno delle malattie professionali è di certo in larga misura sconosciuto e deve essere ascritto al cosiddetto capitolo delle malattie perdute”. Tanto è vero che l'Inail, nelle sue conclusioni, precisa che il fatto che nessuno disponga oggi in Italia di cifre esaustive e che un quadro ampiamente analogo appaia dall'esame delle situazioni nazionali degli altri partner europei fa pensare che si tratti davvero di un tema di forte rilevanza sociale su cui dovrebbero convergere tutti i frammenti di conoscenza sparsi in fonti diverse per cercare di ricostruire un quadro più completo e veritiero. “Un orientamento condiviso – avverte Franca Gasparri, del collegio di presidenza dell'Inca – sul quale intendiamo incidere per favorire nel settore della pesca lo sviluppo di una nuova consapevolezza dei diritti del lavoro e di cittadinanza di questi lavoratori”.